

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Consigliere

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere

Dott. PISAPIA Mariagrazia - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32231-2021 proposto da:

Do.Iv., rappresentato e difeso dagli avvocati SA.SP., MA.VE.;

- ricorrente -

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE Spa), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

nonché contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. Spa -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati LE.MA., AN.CO. CA.D., AN.SG., EM.DE.;

- resistenti con mandato -

nonché contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 172/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 22/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 172/2021, la Corte di Appello di Brescia, preso atto dell'annullamento di 4 delle 6 cartelle, ai sensi dell'art. 4 DL n. 119/2018 convertito in L. n. 136/201, impugnate unitamente all'intimazione di pagamento, notificata il 19.07.2018, ha rilevato che oggetto di causa erano solo due cartelle relative a premi INAIL e contributi INPS per gli anni 2003-2006, invalidamente notificate. Ha ritenuto che, per i crediti INPS portati dalla cartella n. Omissis, un pignoramento mobiliare del 13.12.2010 avesse interrotto la prescrizione. In riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, per quanto qui rileva, ha accertato, dunque, che Do.Iv. doveva versare i contributi INPS per il 2005 e 2006, risultando prescritti quelli relativi agli anni 2003-2004.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso la parte in epigrafe, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art 380 bis. 1 cpc.

3. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presentato rituale controricorso.

4. L'Inps ha depositato procura.

5. Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio dell'11.03.2026, in cui il collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di 60 giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la parte denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 c.c. e 49 e 65 D.P.R. n. 602/1973 e 518 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

Lamenta che la Corte d'Appello ha considerato atto interruttivo della prescrizione il pignoramento mobiliare negativo del 13.12.2010 presso il domicilio del debitore, non rinvenuto dall'Ufficiale di riscossione all'indirizzo di residenza, (v. pag. 7 sentenza). Evidenza che il verbale di pignoramento mobiliare negativo non risulta notificato o consegnato al debitore, in base alla normativa specifica in tema di riscossione (artt. 49, 26 e 65 D.P.R. n. 602/1973) e non risulta comunque effettuata alcuna ingiunzione o consegna o affissione dell'avviso di ingiunzione in base alla normativa ordinaria (art. 518 c.p.c.).

2. Il motivo è fondato e va accolto.

È noto che, a norma dell'art. 2943, comma 1, c.c., la prescrizione è interrotta, tra l'altro, dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, anche esecutivo; ed è altrettanto noto che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., il processo esecutivo ha inizio col pignoramento, e che la notifica del precetto - atto prodromico all'esecuzione forzata, ma non atto dell'esecuzione forzata in senso proprio - ha efficacia interruttiva istantanea ma non permanente, ex art. 2945, comma 1, c.c. (in giurisprudenza, Cass. n. 19738/2014; Cass. n. 7737/2007; Cass. n. 4203/2002).

Questa Corte ha altresì chiarito che "l'atto di costituzione in mora" (atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta) è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto" (cfr. Cass. n. 27412/2021).

2.1. Nel caso di specie, in cui è stata attivata una procedura esecutiva esattoriale regolata dal D.P.R. 602/73, il ricorrente richiede di valutare la violazione delle norme sopra richiamate, contestando la valenza interruttiva della prescrizione dei crediti INPS scaturente dal tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, che implica una serie di attività da parte dell'ufficiale della riscossione,

tra cui l'accesso ai locali, la ricerca e descrizione dei beni, l'apposizione del vincolo pignoratorio, con ingiunzione al debitore, seguendo un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 492 c.p.c.

Dagli atti di causa (v. pag 7 della sentenza impugnata e il ricorso) emerge chiaramente che il pignoramento mobiliare del 13.12.2010 presso il domicilio del debitore è risultato negativo perché il debitore era assente. L'Ufficiale di riscossione ha stilato, infatti, un "verbale di pignoramento negativo per irreperibilità", dando atto che il debitore era assente al momento dell'atto (.."nonostante le minute indagini condotte e le opportune informazioni raccolte, non ho potuto rinvenire al sopra indirizzo di Omissis alla via Omissis il contribuente iscritto a ruolo. Dopo vari accessi... riportato locali chiusi..."). Si è limitato alla constatazione dell'irreperibilità del destinatario, senza menzionare la presenza delle persone previste dall'art 139 cpc.

Il tentativo di pignoramento, dunque, non risulta essere entrato nella sfera di conoscenza del debitore.

Deve desumersi che la fattispecie del pignoramento mobiliare non sia venuta ad esistenza (si potrebbe dire, per deficit strutturale oggettivo), tanto che l'ufficiale della riscossione ha redatto un verbale di "pignoramento negativo"(v., in tal senso, Cass. n. 8298/2011).

Questa Corte ha affermato, con riferimento all'esecuzione ordinaria, che "Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l'attività all'uopo effettuata dall'ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all'art. 513 c.p.c " (cfr. Cass. Sez. 3, Ord. n. 41386 del 23/12/2021).

È stato infatti chiarito che "altro è, infatti, il caso in cui l'ufficiale giudiziario si rechi presso la casa del debitore e la trovi chiusa e non accessibile, altra cosa è, invece, che egli effettui l'accesso nell'abitazione, ma non possa procedere al pignoramento perché non abbia rinvenuto beni utilmente pignorabili;..... in entrambi i casi, l'ufficiale giudiziario procede, come da prassi, alla redazione di un verbale di pignoramento negativo, ma nella prima ipotesi il verbale non può che descrivere un'attività dialogica che si avvia con l'iniziativa del creditore procedente e si arresta (e si chiude, salve successive riprese) con l'impossibilità di procedere da parte dell'ufficiale giudiziario, senza che questi abbia comunque potuto attingere alla sfera del debitore; nel secondo caso, invece, il

verbale negativo raccoglie e certifica pur sempre l'attività di un organo deputato per legge a procedere all'espropriazione forzata, su inequivocabile richiesta del creditore, attività che giunge comunque nella sfera del debitore, irrilevante essendo - da questo punto di vista - che non siano stati rinvenuti beni pignorabili e che non sia stata pronunciata l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. (cfr Cass. cit.).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto dell'irreperibilità relativa del debitore al momento del pignoramento ed ha attribuito valore interruttivo ad un atto (tentativo di pignoramento mobiliare) che non è chiaramente entrato nella sfera di conoscenza del debitore, in violazione dell'art 2943 cc.

Non ha, infatti, accertato se l'attività ivi spiegata dall'ufficiale della riscossione sia giunta a conoscenza del debitore o le sia stata almeno conoscibile e se possa ascrivere una qualche valenza interruttiva, anche istantanea, all'attività comunque compiuta e documentata dall'ufficiale della riscossione nel relativo verbale di pignoramento negativo del 13.12.2010, ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c.

In mancanza di ogni deduzione e prova dell'avvenuta ingiunzione alle persone di cui all'art 139 cpc o della regolare notifica del verbale al debitore, tale pignoramento non può ritenersi idoneo ad interrompere la prescrizione.

La sentenza impugnata va allora cassata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che svolgerà gli accertamenti indicati in ordine alla sussistenza di validi atti interruttivi, attenendosi al seguente principio di diritto: "In tema di interruzione della prescrizione, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di "pignoramento negativo", può integrare atto idoneo ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c. solo ove, in ragione della natura recettizia dell'atto e del meccanismo di cui all'art. 1335 c.c., risulti che l'attività compiuta dall'ufficiale procedente (accesso, ostensione del titolo e del precetto, ricerca dei beni e correlata ingiunzione) sia stata conosciuta o almeno oggettivamente conoscibile dal debitore, perché svolta in luogo appartenente alla sua sfera giuridica e in condizioni tali da consentirgli la ricezione dell'atto o la conoscenza del suo contenuto (anche tramite consegna a soggetti legittimati); ne consegue che, ove l'accesso si sia arrestato alla mera constatazione della chiusura dei locali o dell'irreperibilità del debitore, senza che sia accertato il pervenire dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il verbale non è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione".

La Corte di appello liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma all'adunanza camerale dell'11 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2026.